

LEGGE REGIONALE 31.07.2001, n. 33  
**Modifica alla L.R. 18.5.2000, n. 95: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane**  
*BURA n. 17 del 10 agosto 2001*

Art. 1  
Modifica dell'art. 46

L'art. 46 della L.R. 18.5.2000, n. 95: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane è così modificato:

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un'efficace ed efficiente offerta di trasporto pubblico locale nelle zone montane, le Comunità Montane promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte atte a soddisfare la mobilità e la fruizione dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 152/98 "Norme per il trasporto pubblico locale".
2. Nei Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure risulti inadeguato ai bisogni delle popolazioni locali e per i quali non sia possibile elevare il livello dei servizi di trasporto pubblico secondo le norme e disposizioni vigenti, le Comunità Montane ovvero i Comuni provvedono ad organizzare e gestire servizi di trasporto integrativi potenziando quelli già disponibili sul territorio, anche utilizzando le procedure previste dall'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 422/97 e dell'art. 18 della L.R. 152/98.
3. Il servizio di trasporto pubblico, come definito al comma 2, è attivato garantendo, quanto più possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani.
4. Le Comunità Montane ed i Comuni montani possono sviluppare i servizi di cui al comma 2 sulla base delle norme di organizzazione previste dalla L.R. 152/98 agli artt. 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16 e 18.
5. L'organizzazione del servizio è definita con regolamento approvato dal Consiglio dell'Ente che lo gestisce, a norma dell'art. 23 della legge 97/1994, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione incentiva le attività delle Comunità Montane e dei Comuni montani per lo sviluppo del trasporto pubblico nell'ambito delle normative, dei programmi e piani di intervento già disciplinati o con specifici interventi finanziari che incentivino la sussidiarietà nell'organizzazione dei servizi pubblici di linea e non di linea.
7. La Regione e le Province nell'attuazione della L.R. 152/98, con particolare riferimento ai piani di bacino di cui all'art. 12 della suddetta legge, tengono conto delle proposte di nuovi servizi e dei regolamenti di cui al comma 5.
8. Negli ambiti territoriali delle Comunità Montane l'organizzazione dei servizi deve realizzare un'ampia flessibilità dell'offerta nella modalità di esercizio del trasporto pubblico, sia per quanto riguarda la tipologia del servizio sia per quanto riguarda i mezzi utilizzati.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.